

## Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*

1. <a href="#">DEFINIZIONI</a> .....	2
2. <a href="#">SOGGETTI RILEVANTI</a> .....	4
3. <a href="#">PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI</a> .....	5
4. <a href="#">SOGGETTO PREPOSTO</a> .....	6
5. <a href="#">OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO</a> .....	7
6. <a href="#">MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO</a> .....	8
7. .... <a href="#">OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB</a> .....	8
8. <a href="#">MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI</a> .....	9
9. <a href="#">BLOCKING PERIOD</a> .....	9
10. <a href="#">COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI</a> .....	11
11. <a href="#">COMUNICAZIONI AI FINI DEL TUF</a> .....	12
12. <a href="#">TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</a> .....	14
13. <a href="#">MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI</a> .....	15

### PREMESSA

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura è stata originariamente adottata da Glenalta S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del Regolamento Consob n.11971/1999.

Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come *infra* definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

CFT SpA



La Procedura è stata successivamente modificata con delibera del 30 luglio 2018 del Consiglio di Amministrazione di CFT S.p.A. (la “Società” o “CFT”), quale società risultante dalla fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A., la quale fusione ha efficacia a far data dal 30 luglio 2018.

La Procedura è stata aggiornata con delibera del 24 gennaio 2020 del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alla normativa sopra richiamata, nonché alle disposizioni applicabili del TUF.

Le disposizioni della presente Procedura, nel testo originariamente adottato, sono in vigore con efficacia cogente a far data dal deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell'eventuale pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, in via alternativa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

<b>Atto Delegato 522</b>	il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015.
<b>Amministratore Incaricato</b>	l'amministratore dell'Emittente cui sono stati conferiti appositi poteri con riguardo alla presente Procedura. Al fine di quanto previsto dalla presente Procedura, l'Amministratore Incaricato può avvalersi del supporto delle funzioni “Amministrazione, Finanza e Controllo” e “Investor Relations” della Società.
<b>Borsa Italiana</b>	la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
<b>Elenco delle Persone Rilevanti</b>	l'elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
<b>Giorno Lavorativo</b>	tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
<b>ITS 523</b>	il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.



LEADERS  
INNOVATE.

**Lettera di Accettazione**

la lettera di accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "C" della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura.

**Lettera di Trasmissione**

la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato "B" della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto.

**Lista dei Soggetti Rilevanti**

la lista dei Soggetti Rilevanti.

**Lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

la lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

**MAR**

il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).

**Modello di Notifica**

il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all'allegato dell'ITS 523, riprodotto in formato cartaceo *sub* Allegato "D" alla presente Procedura.

**Operazioni**

le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" della presente Procedura.

**Operazioni Rilevanti**

le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.

**Persone Rilevanti**

i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

i soggetti come definiti all'articolo 3.1.

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti TUF**

i soggetti come definiti all'articolo 11.2.

**Procedura**

la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing*, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

<b>Q&amp;A ESMA</b>	le <i>Questions and Answers on the Market Abuse Regulation</i> , predisposte e aggiornate dall'ESMA ( <i>European Securities and Markets Authority</i> ), nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.
<b>Regolamento Emittenti AIM</b>	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana, come successivamente modificato e integrato.
<b>SDIR</b>	il circuito SDIR di cui si avvale la Società per la trasmissione delle <i>Regulated Information</i> .
<b>Sede di Negoziazione</b>	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
<b>Società o Emittente</b>	CFT S.p.A., con sede legale in Via Paradigna 94/A, 43122 Parma.
<b>Soggetto Preposto</b>	l'Amministratore Incaricato e/o altro soggetto da questi delegato agli effetti della presente Procedura.
<b>Soggetti Rilevanti</b>	i soggetti come definiti all'articolo 2.1.
<b>Soggetti Rilevanti TUF</b>	i soggetti come definiti all'articolo 11.1.
<b>Strumenti Finanziari</b>	gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.2.
<b>SSA</b>	il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle <i>Regulated Information</i> pubblicate.
<b>TUF</b>	il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

## 2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- (i) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate

concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive dell'Emittente.

- 2.2 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata, in via alternativa, a cura dell'Amministratore Incaricato, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno.

### 3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

- 3.1 Si considerano Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- (a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- (c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;
- (d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.2, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, o ancora tramite posta elettronica certificata. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).

3.3 La Lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).



LEADERS  
INNOVATE.

3.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

#### 4. SOGGETTO PREPOSTO

4.1 L'Amministratore Delegato della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2. A tal fine l'Amministratore Delegato può avvalersi delle funzioni "Amministrazione, Finanza e Controllo" e "Investor Relations" della Società.

4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- (b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7;
- (c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8;
- (d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
- (e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- (f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.



LEADERS  
INNOVATE.

4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta. Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato derivanti da errate e/o incomplete informazioni e/o omissioni informative e/o altro inadempimento da parte di un Soggetto Rilevante.

4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del dott. Alessandro Merusi e per conoscenza al dott. Nicola Eslava e alla dott.ssa Francesca Cocco, come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: CFT S.p.A. - Via Paradigna 94/A, 43122 Parma;
- via posta elettronica all'indirizzo: [internal.dealing@cft-group.com](mailto:internal.dealing@cft-group.com);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [investor@pec.mailcft.com](mailto:investor@pec.mailcft.com);

## 5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui al successivo articolo 5.2 (gli "Strumenti Finanziari") qualunque ne sia l'ammontare (le "Operazioni").

5.2 Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:

- (a) le azioni;
- (b) gli strumenti di debito;
- (c) gli strumenti derivati;
- (d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).

5.3 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato "A" alla Procedura.

5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.



LEADERS  
INNOVATE.

## 6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

6.1 La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "**Data dell'Operazione**"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2.

Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che, in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

6.2 La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: [internal.dealing@cft-group.com](mailto:internal.dealing@cft-group.com);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [investor@pec.mailcft.com](mailto:investor@pec.mailcft.com);
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: +39 0521 277431.

6.3 Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all'articolo 6.2 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

## 7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB

7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000 nell'arco di un anno solare (le "**Operazioni Rilevanti**"); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell'articolo 10.2.

7.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1:



- (a) il controvalore delle Operazioni è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime;
- (b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante, le quali sono oggetto di autonomo conteggio.
- (c) è necessario tener conto, in ogni caso, delle indicazioni fornite nelle Q&A ESMA.

## 8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- 8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR; (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2. Il Modello di Notifica dovrà essere altresì inviato alla Consob via posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)<sup>1</sup>.
- 8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire tempestivamente e comunque entro il 3 Giorno Lavorativo successivo alla Data dell'Operazione.
- 8.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società nella sezione denominata "*Comunicati SDIR*" accessibile nella sezione *Investor Relations*.

## 9. BLOCKING PERIOD

- 9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento Emittenti AIM, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. *blocking period*). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno di *blocking period*.

---

<sup>1</sup> È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*".



LEADERS  
INNOVATE.

Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *blocking period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

**9.2** In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:

- (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato "E" alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *blocking period* come di seguito precisato.

**9.3** Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l'Operazione durante il *blocking period*, la Persona Rilevante richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (i) la descrizione dell'Operazione considerata; (ii) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (iii) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'Operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura la Persona Rilevante:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.



LEADERS  
INNOVATE.

9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), la Persona Rilevante richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato "E" alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato "E" con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante.

9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Soggetto Preposto, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, all'Amministratore Incaricato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Incaricato, a seconda del caso, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

(i) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Incaricato, a seconda del caso, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e

(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero Amministratore Incaricato o da Persone Strettamente Legate ai medesimi, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione ovvero del Soggetto Preposto, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.

## 10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile.

10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1(ii) (congiuntamente, la "Nomina"), od inviare ai



LEADERS  
INNOVATE.

medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dal MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione sarà allegata una copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2(b).

- 10.3** In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo 10.2 per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione di CFT del 30 luglio 2018, con riferimento ai Soggetti Rilevanti già in carica o in servizio a tale data. Resta fermo quanto previsto dal successivo articolo 12.

## **11. COMUNICAZIONI AI FINI DEL TUF**

- 11.1** Si considera Soggetto Rilevante TUF di CFT chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni soggetto che detiene il controllo di CFT.
- 11.2** Si considerano Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante TUF:
- (a)** il coniuge, non separato legalmente, i figli a carico, anche del coniuge, e, se conviventi da almeno 1 anno, dai genitori, parenti ed affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
  - (b)** le persone giuridiche, società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone di cui alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - (c)** le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone di cui al punto (a);
  - (d)** le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone di cui alla lettera (a);
  - (e)** i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone di cui alla lettera (a).
- 11.3** Il Soggetto Rilevante TUF di CFT deve comunicare a Consob e al pubblico le operazioni aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Società e/o di strumenti finanziari a

esse collegati, qualora effettuate personalmente o da Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante TUF.

- 11.4** I Soggetti Rilevanti TUF rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse siano tenute agli obblighi informativi ai sensi del TUF sopra descritti.
- 11.5** Per strumenti finanziari collegati alle azioni di CFT si intendono:
- (a) gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
  - (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse;
  - (c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
  - (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.
- 11.6** Non sono oggetto di notifica a Consob e al pubblico le tipologie di operazioni individuate all'art. 152-septies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato), ossia:
- (a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i Euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
  - (b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante TUF e le Persone Strettamente Legate ad esso;
  - (c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
  - (d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto: **(i)** tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*; **(ii)** sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e **(iii)** qualora operi in qualità di *market maker*: (1) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*; (2) fornisca a Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività; (3) notifichi a Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4. Il *market maker* deve altresì notificare senza indugio a Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.



LEADERS  
INNOVATE.

- 11.7** Gli obblighi informativi ai sensi del TUF di cui al presente Articolo 11 non si applicano qualora i Soggetti Rilevanti TUF o le Persone Strettamente Legate a essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi della disciplina del MAR e dei precedenti articoli della presente Procedura.
- 11.8** I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a notificare le operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di Euro 20.000 in un anno solare. Successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga o superi un controvalore di Euro 20.000 entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- 11.9** Il Soggetto Rilevante TUF è tenuto ad effettuare la notifica direttamente a Consob e al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, secondo le modalità descritte dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1** Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nonché, ove applicabile, del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, essendo edotte, *inter alia*, di quanto segue:
- (a) la finalità, le modalità, nonché la base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati;
  - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  - (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - (d) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - (e) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui all'articolo 15 del GDPR;
  - (f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  - (g) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
  - (h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;



LEADERS  
INNOVATE.

(i) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:

- titolare: CFT S.p.A. con sede legale in Via Paradigna 94/A, 43122 Parma;
- responsabile: Alessandro Merusi, presso CFT S.p.A. - Via Paradigna 94/A, 43122 Parma

12.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini della normativa applicabile in materia di *privacy* e trattamento dei dati personali.

### 13. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

13.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

13.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura, in via alternativa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Incaricato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

13.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 13.1 e 13.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

\* \* \*

#### Allegati:

- Allegato "A": Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni.
- Allegato "B": Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato "C": Modello Lettera di Accettazione.
- Allegato "D": Modello di Notifica.
- Allegato "E": Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nei *blocking period*.



ALLEGATO A

ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE OPERAZIONI

\* \* \*

**Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)**

**Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR**

**Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**

“1 bis. L’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell’emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell’emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell’emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.”

“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
  - i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
  - ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
  - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.



*Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.*

*Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.*

*Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.*

## **Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)**

### **Articolo 10 ATTO DELEGATO 522**

#### **Operazioni soggette a notifica**

*“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.*

*Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.*

*2. Le operazioni soggette a notifica includono:*

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;*
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;*
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;*
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;*
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;*
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;*
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;*
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;*



LEADERS  
INNOVATE.

- i) *le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;*
- j) *la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;*
- k) *le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;*
- l) *le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- m) *le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- n) *le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- o) *le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;*
- p) *l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati".*

## ANNEX A

### LIST OF TRANSACTION (BY WAY OF EXAMPLE AND NOT LIMITED TO)

\*\*\*

### Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 ("MAR")

#### Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR

##### Managers' transactions

*"1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person*



*discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”*

*“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:*

- (a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;*
- (b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;*
- (c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:*
  - (i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,*
  - (ii) the investment risk is borne by the policyholder, and*
  - (iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.*

*For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.*

*For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.*

*Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.*

## **Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)**

### **Article 10 DELEGATED ACT 522**

#### **Notifiable transactions**

*“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.*

*Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial*



*instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.*

*2. Those notified transactions shall include the following:*

- (a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;*
- (b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;*
- (c) entering into or exercise of equity swaps;*
- (d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;*
- (e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;*
- (f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;*
- (g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;*
- (h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;*
- (i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;*
- (j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;*
- (k) gifts and donations made or received, and inheritance received;*
- (l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;*
- (p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto".*



## ALLEGATO B

### MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE

\* \* \*

Egregio Sig. [●]

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 10.2 della Procedura]

#### **Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing***

Con la presente Le comunichiamo che in data 30 luglio 2018 è stata adottata da CFT S.p.A. (la "**Società**") la "*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*" (la "**Procedura**") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation - MAR*), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.

La Procedura, come modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 30 luglio 2018, è in vigore dal 30 luglio 2018.

La Procedura è stata aggiornata con delibera del 24 gennaio 2020 del Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alla normativa sopra richiamata, nonché alle disposizioni applicabili del TUF.

Come stabilito dall'articolo 4.1 della Procedura il Soggetto Preposto è l'Amministratore Delegato della Società.

La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (*Appendice normativa*) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa è accessibile sul sito *internet* della Consob all'indirizzo, [www.consob.it](http://www.consob.it), sezione Regolamentazione/Mercati/Abusi di mercato.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate. La invitiamo in particolare a prendere visione dell'art. 3.2 della Procedura e a fornire alla Società le relative informazioni.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi (come definiti nella Procedura) dal suo ricevimento, unitamente a una copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, con una delle seguenti modalità:



LEADERS  
INNOVATE.

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: CFT S.p.A. – Via Paradigna 94/A, 43122 Parma;
- via posta elettronica all'indirizzo: [internal.dealing@cft-group.com](mailto:internal.dealing@cft-group.com);
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [investor@pec.mailcft.com](mailto:investor@pec.mailcft.com) .

Parma, \_\_\_\_\_

**CFT S.p.A.**

\_\_\_\_\_

Alessandro Merusi

*(in qualità di Soggetto Preposto)*

Allegati:

- Appendice normativa;
- Procedura Internal Dealing;
- Allegati Procedura Internal Dealing.

\* \*\*

Per integrale accettazione:

\_\_\_\_\_

**[●]**

*(in qualità di Soggetto Rilevante)*

Data: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

ALLEGATO C

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

\* \* \*

Spettabile CFT S.p.A.

Via Paradigna 94/A, 43122 - Parma

*Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing*

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla "Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (la "**Procedura**") adottata da CFT S.p.A. (la "**Società**") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) ("**MAR**"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;

- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;

- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**(i)** dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;

**(ii)** indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ e indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_;

**(iii)** indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della Procedura, riportati nell'Allegato "A" della presente Lettera di Accettazione;



LEADERS  
INNOVATE.

(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'articolo 4 le Operazioni come definite all'articolo 5 con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società e del Soggetto Preposto da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7 e 8;

(v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico ed eventualmente alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Allegati:

- copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante;
- Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante.

---

(luogo e data)

---

(firma)

Ai sensi e nei termini del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nonché, ove applicabile, del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui all'articolo 15 del GDPR.

---

(luogo e data)

---

(firma)



**Allegato "A" alla Lettera di Accettazione**

\* \* \*

Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 3 della Procedura:

	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Legame con il Soggetto Rilevante</b>
<b>coniuge</b>		/
<b><i>partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano</i></b>		/
<b>figli a carico ai sensi del diritto italiano</b>		/
<b>parente convivente</b>		
<b>persona giuridica, <i>trust</i> o società di persone</b>		

ALLEGATO D

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

\* \* \*

<b>1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2 Motivo della notifica</b>	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> – <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> – <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	



LEADERS  
INNOVATE.

<p>a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione</p>	<p>[—Indicare la natura dello strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</li> <li>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</li> <li>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</li> </ul>	
<p>b) Natura dell'operazione</p>	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
<p>c) Prezzo/i e volume/i</p>	<p><b>Prezzo/i</b></p>	<p><b>Volume/i</b></p>
	<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.</p>	



LEADERS  
INNOVATE.

<p>d) Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Volume aggregato</li><li>– Prezzo</li></ul>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li><li><i>– sono della stessa natura;</i></li><li><i>– sono effettuate lo stesso giorno e</i></li><li><i>– sono effettuate nello stesso luogo;</i></li></ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento</i></p>
	<p><i>(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li><li><i>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li></ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
<p>e) Data dell'operazione</p>	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
<p>f) Luogo dell'operazione</p>	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>



**ANNEX D**

**TEMPLATE FOR NOTIFICATION AND PUBLIC DISCLOSURE**

\* \* \*

<b>1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated</b>	
a) Name	<i>[For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]</i>
<b>2 Reason for the notification</b>	
a) Position/status	<i>[For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, – An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; – Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.]</i>
b) Initial notification/Amendment	<i>[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.]</i>
<b>3 Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor</b>	
a) Name	<i>[Full name of the entity.]</i>
b) LEI	<i>[Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.]</i>
<b>4 Details of the transaction §): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted</b>	



LEADERS  
INNOVATE.

<p>a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code</p>	<p>[—Indication as to the nature of the instrument:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument;</li> <li>— an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance.</li> <li>— Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of</li> </ul>	
	<p>transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>	
<p>b) Nature of the transaction</p>	<p>[Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014.</p> <p>Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.]</p>	
<p>c) Price(s) and volume(s)</p>	<p><b>Price(s)</b></p>	<p><b>Volume(s)</b></p>
	<p>[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed.</p> <p>Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</p>	



LEADERS  
INNOVATE.

<p>d) Aggregated information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aggregated volume</li> <li>– Price</li> </ul>	<p><i>[The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– relate to the same financial instrument or emission allowance;</i></li> <li><i>– are of the same nature;</i></li> <li><i>– are executed on the same day; and</i></li> <li><i>– are executed on the same place of transaction.</i></li> </ul> <p><i>Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i></p> <p><i>[Price information:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– In case of a single transaction, the price of the single transaction;</i></li> <li><i>– In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions.</i></li> </ul>
	<p><i>Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i></p>
<p>e) Date of the transaction</p>	<p><i>[Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.]</i></p>
<p>f) Place of the transaction</p>	<p><i>[Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.]</i></p>

ALLEGATO E

OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L'AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEI BLOCKING PERIOD

\* \* \*

**Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Atto Delegato 522")**

**Articolo 9, MAR**

**Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura**

*"L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:*

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
- i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*
  - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;*
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;*
  - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;*
  - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;*





- d) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- i) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*
  - ii) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*
  - iii) *le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*
- e) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;*
- f) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita".*

ANNEX E

LIST OF TRANSACTION WHICH JUSTIFY THE PERMISSION FOR TRADING DURING THE CLOSED PERIOD

\* \* \*

**Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Regulation 522”)**

*Article 9, MAR*

**Characteristics of the trading during a closed period**

*“The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:*

- (a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
  - (i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;*
  - (ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;**
- (b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organized approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;*
- (c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:*



LEADERS  
INNOVATE.

- (i) *the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;*
  - (ii) *the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;*
  - (iii) *the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;*
- (d) *acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:*
- (i) *the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;*
  - (ii) *the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;*
  - (iii) *the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;*
- (e) *transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;*
- (f) *acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation".*